

COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N.25 /2020

Oggetto: PARERE SU ATTIVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE ATTO DI INDIRIZZO .

Premesso che il comune di Romentino ha inviato in data 02/11/2020 la deliberazione n°110/2020 di cui all'oggetto, richiedendo il parere della sottoscritta, in qualità di revisore.

Considerato che il comune di Romentino con il suddetto atto dispone di voler affidare incarico di consulenza specialistica per pratiche di particolare complessità in materia edilizio-urbanistica in fascia di rispetto del collettore fognario consortile; incarico da affidare a norma dell'adottato Regolamento comunale approvato con atto di G.C.n°35 del 18/03/2008;

Precisato che il controllo richiesto al revisore non può definirsi in questo caso un controllo in senso tecnico dal momento che riguarda atti non perfezionati bensì si inserisce in un momento procedimentale di verifica dell'economicità e regolarità, nella fase preparatoria dell'atto amministrativo. Inoltre la legge finanziaria 2006 (L.266/2005) sostituisce ed abroga "per evidenti motivi di incompatibilità l'art.1 commi 11 e 42 della L.311/2004. Con l'abrogazione dei commi suddetti è venuto meno l'obbligo di corredare il provvedimento di incarico della valutazione dell'organo di revisione dell'Ente.(Cfr.Pasquale Finelli -Lex Italia)

Precisato, inoltre, che il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche ad esperti per collaborazioni, consulenze etc. è stato oggetto di interventi del legislatore con l'introduzione di limiti nell'ambito dei quali tali incarichi possono essere consentiti, in ottemperanza del principio cardine della pubblica amministrazione dell'autosufficienza organizzativa;

Che il ricorso eccezionale a professionisti esterni di provata competenza va esercitato nel rispetto delle regole, essendo stato più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile che il ricorso a soggetti esterni potrà consentirsi solo per far fronte a situazioni non fronteggiabili con risorse interne in grado di assicurare il medesimo servizio, per mancanza di professionalità interne;

Dato atto che nella proposta deliberativa è richiamata la delibera di approvazione del bilancio 2020 e con esso il programma degli incarichi e nel caso specifico la scheda n°3 programmatica, contenente la descrizione delle prestazioni professionali richieste, riconducibili al contratto d'opera ex art.222c.c. e pertanto il proposto incarico trova previsione negli atti programmatici fondamentali dell'Ente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sull'atto di indirizzo emanato, raccomandando in sede applicativa la rigorosa osservanza, sul piano procedimentale e amministrativo, di tutte le norme di diritto pubblico per il conferimento degli incarichi esterni.

Torino,05/11/2020

Il Revisore dei Conti
